



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta Ufficio Aria, Rumore, Energia, Metanodotti n. 3652/2019

Determinazione n. 45 del 10/01/2020

Oggetto: AZIENDA AGRICOLA FRATELLI ROSSI S.S. - RINNOVO A SEGUITO DI RIESAME DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I. PER L'ALLEVAMENTO SUINO SITO A MARANO TICINO, CASCINA BARAGGIA

IL DIRIGENTE

Premesso che con Determina Dirigenziale n. 3624 del 27/11/2012, è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale all'Azienda Agricola Fratelli Rossi S.S. per l'allevamento suino sito a Marano Ticino, Cascina Baraggia, per l'esercizio dell'attività di cui al codice IPPC: "Categoria 6.6 b) – Allevamento intensivo di suini con più di 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg)";

Dato atto che in data 21 febbraio 2017 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea la "Decisione di esecuzione 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio";

Vista la nota prot. Prov. n. 35047 del 30 ottobre 2018 con la quale la Provincia di Novara, ai sensi del comma 5 dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ha avviato nei confronti dell'Az. Agr. F.lli Rossi S.S. la procedura di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'allevamento suino sito a Marano Ticino, Cascina Baraggia;

Considerato che in data 26 giugno 2019, prot. Prov. n. 18445, l'Az. Agr. F.lli Rossi S.S. ha presentato la documentazione finalizzata al riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

Vista la relazione tecnica relativa al controllo integrato trasmessa da ARPA in data 28/11/2018 prot. Prov. n. 38300;

Visti gli atti della prima seduta di Conferenza di Servizi tenutasi in data 5 settembre 2019 ed in particolare il contributo tecnico scientifico di ARPA, prot. Prov. n. 22933 del 12/08/2019;

dato atto che in data 9/11/2019, prot. Prov. n. 31328 la Az. Agr. F.lli Rossi S.S. ha presentato la documentazione integrativa richiesta nel corso della suddetta seduta e su di essa la Provincia ha chiesto i pareri agli Enti intervenuti nel procedimento con propria nota prot. 32719 del 25/11/2019;

Visto il parere favorevole rilasciato da ASL NO pervenuto in data 23/12/2019, prot. Prov. n. 35925;

Dato atto che alla scadenza fissata non sono pervenuti ulteriori contributi e che pertanto ai sensi dell'art. 14-ter della Legge 241/90, comma 7, viene considerato acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione;

Dato atto che dalla valutazione effettuata, l'attività risulta condotta conformemente a quanto riportato nella Decisione di esecuzione 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017;

Ritenuto di poter rilasciare il provvedimento di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale in capo alla Az. Agr. F.lli Rossi S.S. per l'allevamento suino sito a Marano Ticino, Cascina Baraggia;

Visto l'art.107 del D. L.vo 18.8.2000 n. 267;

Visto il Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 3/2013;

DETERMINA

- di prendere atto delle risultanze della seduta di Conferenza di Servizi tenutasi in data 5 settembre 2019, il cui verbale si intende qui integralmente richiamato;
- di rinnovare, a seguito di riesame, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 l'Autorizzazione Integrata Ambientale in capo alla Az. Agr. F.lli Rossi S.S., con sede legale a Torre Pallavicina (BG) in via Sante Giulie n. 10/a ed allevamento a Marano Ticino, Cascina Baraggia, per lo svolgimento dell'attività riportata nell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. di seguito indicata: "Categoria 6.6 b) – Allevamento intensivo di suini con più di 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg)";
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la presente Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni elencate nell'Allegato IX alla parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- di subordinare l'Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto delle condizioni stabilite nel presente provvedimento, contenente le prescrizioni, i parametri e le misure tecniche equivalenti con riferimento all'applicazione delle migliori tecnologie disponibili;
- di dare atto che gli accertamenti previsti dall'art. 29-decies, comma 3, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. saranno programmati da ARPA Piemonte con modalità e frequenza definite nel piano di ispezione ambientale della Regione Piemonte e con onere a carico del Gestore. Sulla base dei risultati dei controlli, l'Autorità competente potrà assumere i provvedimenti di cui al successivo comma 9 del medesimo articolo;
- che ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il Gestore dovrà presentare domanda di riesame dell'autorizzazione entro dieci anni dalla data del presente provvedimento oppure entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;
- che, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, il presente provvedimento potrà essere oggetto di riesame da parte della Provincia di Novara, anche su proposta delle altre Amministrazioni competenti in materia ambientale;
- che la presente autorizzazione è rilasciata con riferimento alla consistenza di capi allevati indicata nella relazione presentata dal Gestore per la capacità produttiva massima IPPC dichiarata di 9800 quintali di peso vivo all'anno, corrispondente a circa 3300 capi medi per due cicli produttivi annuali;
- che le eventuali modifiche dell'installazione, successive al presente atto, saranno gestite dall'Autorità Competente a norma dell'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/06;
- che il Gestore deve sempre garantire il regolare svolgimento dell'attività di controllo da parte degli Enti preposti, ed in particolare:
 - deve essere permesso l'accesso all'interno dell'insediamento e la possibilità di effettuare tutte le ispezioni necessarie per l'espletamento dei controlli. All'ingresso dell'allevamento deve essere posto un cartello recante il numero di telefono da contattare in caso di necessità nonché il nominativo del Soggetto referente. All'ingresso dell'allevamento deve essere installato un avvisatore acustico di adeguata potenza per consentire ai visitatori di segnalare la propria presenza al personale operante in impianto;
 - deve essere assicurata la presenza nell'insediamento, durante l'attività lavorativa, di personale incaricato di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi;
 - non devono essere ostacolate le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti alla formazione delle emissioni di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale ecc.). Tra le sopra citate operazioni è compreso anche il prelievo di campioni di reflui in corso di

formazione e/o presenti nell'insediamento;

- deve essere consentito il controllo di tutta la rete di approvvigionamento idrico compreso il controlli dei relativi misuratori/totalizzatori;
- di fissare le tempistiche e le modalità di controllo dell'attività da parte del Gestore secondo quanto definito nel successivo paragrafo "Piano di Monitoraggio e Controllo";
- di fissare il termine di 90 giorni dalla data del presente provvedimento per la realizzazione dei piezometri proposti nella documentazione integrativa per il monitoraggio delle acque sotterranee e del suolo, come previsto dall'art. 29-sexies, comma 6 -bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Le prime analisi sulle acque dovranno essere effettuate entro 18 mesi dalla data del presente provvedimento e trasmesse unitamente al primo piano di monitoraggio utile, salvo il caso di risultati superiori ai limiti di legge. In questo ultimo caso gli esiti degli autocontrolli dovranno essere trasmessi non appena disponibili a Provincia, Comune ed ARPA e potrà conseguentemente essere richiesto anche il monitoraggio del suolo;
- che il Gestore trasmetta a Provincia e ad ARPA il piano di dismissione dell'Azienda almeno sei mesi prima della cessazione definitiva dell'attività, ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale. Dovrà inoltre comunicare, ai medesimi Enti, la cessazione definitiva delle attività, eseguendo, entro 60 giorni da essa, gli interventi necessari per la dismissione dell'installazione, tenuto conto dell'uso attuale o futuro approvato del sito, in modo che gli impianti e le attrezzature, le sostanze ed i materiali, le strutture ed i fabbricati presenti nel sito non rappresentino un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente, per tutto il successivo periodo di inattività del sito;
- di precisare che durante lo svolgimento delle fasi autorizzate devono essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. L'attività autorizzata deve essere svolta nel rispetto del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. attuando di conseguenza tutti gli accorgimenti tecnologici e gestionali a salvaguardia della salute della popolazione e dei lavoratori interessati;

1 - PRESCRIZIONI GENERALI E GESTIONALI

1.1 - Per garantire la prestazione ambientale complessiva, il Gestore dovrà mantenere il Sistema di Gestione Ambientale con le caratteristiche di cui alla BAT 1 della Decisione di esecuzione 2017/302, prevedendo l'aggiornamento periodico delle procedure e dei programmi di addestramento per la formazione di tutti gli operatori presenti in allevamento;

1.2 - i sistemi di gestione della sicurezza dovranno essere costantemente aggiornati e le procedure rese note a tutti gli addetti presenti in stabilimento;

1.3 - la gestione alimentare dovrà permettere la riduzione di azoto e fosforo escreti;

1.4 - i programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria devono garantire che le strutture e le attrezzature siano sempre nelle migliori condizioni operative. Le verifiche visive effettuate su serbatoi, bacini di contenimento, vasche, pavimentazioni impermeabili ecc. devono essere documentate e registrate, con cadenza almeno trimestrale, per la verifica da parte dell'Autorità competente;

1.5 - presso l'allevamento dovrà essere sempre tenuta, in originale o in copia, tutta la documentazione relativa (FIR, DDT, Autorizzazioni ecc.), dovrà essere inoltre garantita la possibilità di consultare i dati / documenti digitali;

1.6 - deve essere predisposto un programma per l'individuazione e la riparazione della perdite;

1.7 - in occasione delle manutenzioni straordinarie, dovrà essere tenuta in considerazione la possibilità di apportare modifiche impiantistiche che risultino maggiormente vantaggiose dal punto di vista ambientale;

1.8 - la Ditta dovrà essere dotata di procedure di emergenza da applicare in caso di emissioni non previste e incidenti che possono avere conseguenze dal punto di vista ambientale. Il piano di emergenza deve prevedere la descrizione dettagliata delle attrezzature che possono essere usate per far fronte a problemi di inquinamento (materiali assorbenti inerti, dispositivi per bloccare sversamenti o perdite accidentali di liquidi ecc.). Gli eventuali materiali assorbenti contaminati dovranno essere avviati a smaltimento in conformità alla normativa vigente sui rifiuti;

1.9 - in caso di malfunzionamenti che possano avere risvolti ambientali, il Gestore deve essere in grado di sopperire alla carenza di impianto conseguente, senza che si verifichino rilasci ambientali di rilievo. Il Gestore ha l'obbligo di registrare l'evento, analizzarne le cause ed adottare le relative azioni correttive. In caso di

malfunzionamenti che dovessero dare origine a problematiche ambientali, il Gestore dovrà darne pronta comunicazione ad ARPA, Comune e Provincia;

1.10 - il Gestore deve operare preventivamente per minimizzare gli effetti di eventi incidentali. A tal fine deve dotarsi di apposite procedure per la loro gestione, anche sulla base della serie storica degli episodi già avvenuti. A tal proposito si considera una violazione di prescrizione autorizzativa il ripetersi di rilasci incontrollati di sostanze inquinanti nell'ambiente secondo sequenze di eventi incidentali, e di conseguenti malfunzionamenti, già sperimentati in passato ed ai quali non si è posta la necessaria attenzione, in forma preventiva, con interventi strutturali e gestionali;

1.11 - il Gestore dovrà operare in modo da evitare problematiche ambientali nel caso di assenza temporanea di corrente elettrica;

1.12 - il Gestore dovrà prevedere personale adeguatamente informato per interventi immediati ai fini di minimizzare gli eventi incidentali. Tali eventi devono essere oggetto di registrazione e di comunicazione all'Autorità Competente, all'ARPA ed al Comune. In caso di eventi incidentali di particolare rilievo, quindi tali da poter determinare il rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente, il Gestore ha l'obbligo di comunicazione immediata scritta alla Provincia e ad ARPA. Inoltre, fermi restando gli obblighi in materia di protezione dei lavoratori e della popolazione derivanti da altre norme, il Gestore ha l'obbligo di mettere in atto tutte le misure tecnicamente perseguibili per rimuovere le cause e per mitigare quanto possibile le conseguenze. Deve attuare approfondimenti in ordine alle cause dell'evento e mettere immediatamente in atto tutte le misure tecnicamente possibili per misurare, ovvero stimare, la tipologia e la quantità degli inquinanti che sono stati rilasciati nell'ambiente e la loro destinazione;

1.13 - in caso di installazione di nuovi bruciatori, dovrà essere valutato l'acquisto di bruciatori LowNOx. In caso di sostituzione di motori elettrici, dovranno essere utilizzati motori ad alta efficienza di potenza elettrica e, ove possibile, dovranno essere installati variatori di velocità (inverter);

1.14 - i consumi idrici ed energetici dovranno essere mantenuti sotto controllo al fine di evitare sprechi.

2 - RUMORE

2.1 - L'impresa deve rispettare, in ogni fase dell'attività, i limiti previsti per l'area in cui è ubicato l'impianto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Marano Ticino;

2.2 - qualora nell'arco della durata dell'Autorizzazione, l'azienda modifichi le proprie emissioni sonore a seguito di installazione di nuovi impianti o macchinari, dovrà essere effettuata opportuna Valutazione Previsionale di Impatto Acustico e, qualora fosse necessario, il relativo collaudo acustico teso a verificare la bontà della Verifica previsionale ed il rispetto dei limiti normativi vigenti (cfr. D.G.R.2/02/04, n. 9- 11616, comma 4, p.to 13);

2.3 - i rilievi fonometrici dovranno essere ripetuti in occasione dei riesami dell'Autorizzazione Integrata Ambientale o ad ogni modifica sostanziale delle emissioni sonore.

3 - SUOLO / SOTTOSUOLO E ACQUE SOTTERRANEE

3.1 - Deve essere periodicamente verificato lo stato delle pavimentazioni delle aree di lavoro, dei bacini di contenimento, dei serbatoi, nonché dei pozzetti, dell'intera rete di raccolta delle acque;

3.2 - in caso di incidenti con rischio di contaminazione delle matrici ambientali dovranno essere prontamente messi in atto interventi di messa in sicurezza di emergenza e avviate le procedure operative e amministrative previste dalla normativa in materia di siti contaminati. I risultati delle attività di monitoraggio dovranno essere trasmessi non appena disponibili a Provincia ed ARPA. Nel caso di rilevamento di valori di concentrazione degli inquinanti superiori alle CSC imposte dalla Tab. 2 dell'allegato 5 alla parte IV-Titolo V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dovrà essere effettuata immediata comunicazione come previsto dalla normativa vigente in materia di siti contaminati.

4 - PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI

4.1 - Tutti i rifiuti prodotti devono essere classificati ed identificati con codici CER, al fine di individuare la forma di gestione (recupero e/o smaltimento) più adeguata alle loro caratteristiche chimico-fisiche;

4.2 - devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;

4.3 - il Gestore si avvarrà del deposito temporaneo per tutte le categorie di rifiuto dichiarate, garantendo il

rispetto delle condizioni di cui all'art. 183 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

4.4 - nell'avvalersi del deposito temporaneo, il Gestore dovrà rispettare gli adempimenti di cui ai seguenti punti:

- le aree di deposito di rifiuti devono essere chiaramente distinte da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime;
- il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- il deposito deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto, distinguendo le aree dedicate ai rifiuti non pericolosi da quelle per rifiuti pericolosi che devono essere opportunamente separate;
- ciascuna area di deposito deve essere contrassegnata da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente. Devono essere riportati i codici CER, lo stato fisico e la pericolosità dei rifiuti stoccati;
- i contenitori mobili devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, nonché sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento;
- i contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati;
- i recipienti fissi o mobili, non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni;
- il Gestore è comunque tenuto ad adeguarsi alle disposizioni previste dagli eventuali aggiornamenti normativi di riferimento.

5 - PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RICOVERI

5.1 - I piazzali e le aree esterne dovranno essere mantenuti puliti;

5.2 - deve essere garantito un buon drenaggio delle acque meteoriche verso i punti naturali di deflusso, evitando i ristagni di acqua;

5.3 - sulle zone non pavimentate soggette al passaggio degli automezzi o dove viene svolta movimentazione di materiali è opportuno prevedere uno strato di ghiaia, che dovrà essere periodicamente ricostruito, al fine di ridurre le polveri ed il fango;

5.4 - materie prime e rifiuti dovranno essere conservati al riparo e, preferibilmente, in luogo chiuso ed inaccessibile agli estranei ed agli animali, in osservanza anche delle disposizioni sanitarie della competente A.S.L.;

5.5 - il sistema di alternanza dell'intero ciclo di allevamento con modalità tutto pieno / tutto vuoto dovrà essere rispettato in modo tale da garantire un periodo di vuoto sanitario (in base alle normative sanitarie vigenti è sufficiente un vuoto di almeno 7 giorni, anche per singolo settore).

6 - EMISSIONI DIFFUSE IN ATMOSFERA

6.1 - All'interno dei ricoveri deve essere mantenuta una buona aerazione al fine di evitare ristagni di ammoniacca;

6.2 - devono essere evitati il più possibile la formazione di odori molesti ed il trasporto di emissioni polverulente;

6.3 - entro un anno dalla data del presente provvedimento, la vasca dei liquami dovrà essere coperta con il sistema a sfere galleggianti proposto dalla Ditta e dotata di aeratore sommerso; il Gestore dovrà successivamente provvedere alla sostituzione degli elementi deteriorati nonché riempire le aree non coperte;

6.4 - il rimescolamento del liquame dovrà essere minimizzato. Le operazioni di riempimento, rimescolamento

e svuotamento della vasca devono essere sempre condotte con modalità operative che non rendano inefficace la copertura;

6.5 - entro il 31/12/2025, dovrà essere effettuato il calcolo mediante misurazione della concentrazione delle emissioni di ammoniaca e polveri dai ricoveri e del tasso di ventilazione secondo le indicazioni di cui al p.to 4.9.2 "Tecniche di monitoraggio dell'ammoniaca e delle polveri" della Decisione di Esecuzione 2017/302 al fine di verificare l'allineamento ai BAT-AEL in essa riportati. Gli esiti dovranno essere trasmessi, non appena disponibili a Provincia ed ARPA.

7 - STOCCAGGIO ED UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI

7.1 - Lo stoccaggio e l'utilizzazione agronomica degli effluenti devono essere condotti nel rispetto dei contenuti del Regolamento Regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i.;

7.2 - relativamente alla vasca di stoccaggio, deve essere previsto un franco di sicurezza di 30 cm per far fronte a situazioni improvvise ed imprevedibili calcolando il volume di acque piovane cadenti direttamente sulla vasca;

7.3 - le attività di controllo effettuate nel periodo di tutto vuoto sulla vasca di stoccaggio, sulle vasche di raccolta sotto grigliati, sui canali interrati dovranno essere registrate;

7.4 - le operazioni di spandimento sono autorizzate unicamente sui terreni per i quali la Ditta è in possesso dei titoli legittimi di disponibilità. Qualora i proprietari non possano più garantire tale impegno, la Ditta ha l'obbligo di reperire tempestivamente nuovi terreni segnalando alla Provincia l'ubicazione e le caratteristiche dei suoli interessati allo spandimento;

7.5 - la raccolta ed il trasporto dei liquami devono essere attuati con mezzi che rispondano sia ai requisiti necessari in relazione alle caratteristiche dei liquami, sia alle vigenti normative in materia; in particolare devono essere utilizzati mezzi chiusi atti a pompare i liquami stessi, idonei ad evitare la dispersione degli effluenti liquidi ed a minimizzare l'emanazione di odori sgradevoli;

7.6 - lo smaltimento dei liquami in agricoltura è ammesso esclusivamente nel caso in cui i liquami esplicino un effetto fertilizzante e/o ammendante del terreno e siano contemporaneamente esenti da sostanze tossiche in concentrazione dannosa per le colture e per i loro utilizzatori;

7.7 - è da evitare la tracimazione del liquame e delle relative acque di percolazione al di fuori dell'area interessata dallo spandimento. Sono da evitare ruscellamenti, impaludamenti e fuoriuscite nei fossi circostanti. E' da evitare il peggioramento delle acque di falda superficiali e la degradazione della acque di falda profonda in conseguenza dello spandimento dei liquami;

7.8 - l'utilizzo del liquame dovrà avvenire in maniera uniforme su tutti i terreni a disposizione del Gestore, senza che risultino terreni a maggiore utilizzo;

7.9 - è vietato smaltire in agricoltura i liquami nel caso in cui le autorità preposte al controllo abbiano accertato l'esistenza di pericolo per la salute degli uomini e degli animali. In caso di mora o malattia contagiosa nell'allevamento e/o nella zona, il Gestore deve farsi rilasciare un nulla osta scritto dall'autorità veterinaria territoriale per poter utilizzare in campo gli effluenti accumulati, copia del nulla osta dovrà essere trasmessa alla Provincia;

7.10 - gli organi di controllo potranno inibire la prosecuzione dello smaltimento qualora accertamenti sulle acque di falda o sui corpi superficiali rivelino fenomeni di inquinamento attribuibili alla pratica di spandimento;

7.11 - l'applicazione al terreno degli effluenti zootecnici deve essere tassativamente effettuata per mezzo di un sistema considerato Migliore Tecnica Disponibile, con successivo interrimento entro 4 ore. Le apparecchiature utilizzate per tali operazioni devono essere disponibili presso l'allevamento per le verifiche da parte degli Organi di controllo. Anche nel caso di terreni in asservimento o di operazioni effettuate da conto-terzisti, il rispetto della MTD inerente la distribuzione e l'interrimento degli effluenti zootecnici ricade in capo al Gestore IPPC;

7.12 - le operazioni di distribuzione ed interrimento devono essere registrate giornalmente su schede contenenti i seguenti dati: data distribuzione, tipologia effluente, quantità distribuita in m³ o t, superficie distribuita in ha, luogo della distribuzione (individuato in modo univoco con dati catastali), coltura praticata, tecnica di distribuzione applicata.

8 - PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

8.1 - Il Piano di Monitoraggio deve permettere sia la verifica di conformità alle condizioni prescritte dall'A.I.A. sia un migliore reporting ambientale. Può essere esercitato direttamente dal Gestore o appaltato ad un soggetto esterno. Nel caso si utilizzi una terza parte, la responsabilità della qualità del monitoraggio resta in capo al Gestore;

8.2 - per la sua effettuazione viene richiesto l'utilizzo di metodi standard e di strumentazione, personale e laboratori preferibilmente accreditati;

8.3 - le unità di misura scelte, per ogni parametro sotto osservazione, devono essere riportate nel piano di monitoraggio in modo chiaro per evitare ambiguità di interpretazione;

8.4 - le modalità e le tempistiche di attuazione delle attività di monitoraggio sono quelle indicate nell'Allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. I controlli dovranno essere effettuati con le cadenze indicate per tutto il periodo di validità della presente autorizzazione;

8.5 - la compilazione delle tabelle in allegato deve essere accompagnata da apposita relazione redatta secondo quanto previsto dall'Allegato 2, capitolo H, nel paragrafo intitolato "Predisporre una relazione sull'esito del monitoraggio" del Decreto 31/01/05. La documentazione dovrà essere inviata alla Provincia di Novara, ad ARPA, ad A.S.L. NO ed al Comune di Marano Ticino entro il 31 marzo di ogni anno tramite PEC. Resta comunque inteso che la Ditta, in qualunque momento, deve mettere a disposizione degli Enti preposti al controllo la documentazione e le analisi in suo possesso;

8.6 - il piano di monitoraggio da presentarsi entro il 31 marzo 2020 potrà essere parziale e indicare solo i dati nella disponibilità del Gestore;

- che le eventuali progettazioni di modifiche dell'impianto (successive al presente atto) saranno gestite dall'Autorità Competente a norma dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06;
- che in caso di modifiche riguardanti la titolarità dell'autorizzazione è fatto obbligo di darne comunicazione secondo quanto indicato all'art. 29-nonies, comma 4, del D.lgs. 152/06;
- che il presente provvedimento debba essere sempre custodito, anche in copia, presso l'impianto;
- in caso di inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, nonché nella normativa vigente in materia, la presente autorizzazione potrà essere sospesa o revocata con l'eventuale e conseguente applicazione delle relative sanzioni;
- di dare atto che è stato espletato il controllo preventivo di regolarità amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;
- di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- di dare atto che la sottoscrizione del presente provvedimento dà luogo alla concomitante pubblicazione del medesimo all'Albo Pretorio.

IL DIRIGENTE
(ROSSI GIACOMO)
sottoscritto con firma digitale

SEGUE ALLEGATO

PIANO DI MONITORAGGIO CONTROLLO

CATEGORIA IPPC 6.6

Ragione sociale dell'Azienda
Indirizzo PEC
Indirizzo e-mail ordinaria
Numero di telefono fisso
Nome e numero di telefono fisso e mobile del referente AIA
Nome, numero di telefono, e-mail ordinaria del consulente (nel caso l'azienda si faccia assistere da professionisti esterni)

1 – COMPONENTI AMBIENTALI

1.1 – Consumo di materie prime e prodotti

La tabella del par. 1.1 si propone di elencare tutte le materie prime che entrano nel ciclo produttivo. Si tratta soprattutto di animali allevati e degli alimenti/mangimi che vengono somministrati.

L'Azienda dovrà conservare i dati sul consumo di materie prime e comunicarli unitamente agli altri dati di autocontrollo richiesti annualmente.

Per i dati indicati nelle tabelle 1.1.1 e 1.1.2 (tonnellate all'anno di mangime o capi all'anno allevati) si richiede la compilazione del dato di base annuale indipendentemente dalla frequenza di autocontrollo indicata. Gli alimenti, valutata la necessità di determinare l'azoto ed il fosforo escreto, saranno indicati come Azoto e Fosforo somministrati, ricavando i dati dalle schede tecniche, da cartellino o da analisi su campioni rappresentativi.

L'Azienda conserverà le fatture di acquisto ed i cartellini allegati ai mangimi con relativa composizione.

Tabella 1.1.1 – Materie prime

<i>Denominazione</i>	<i>Modalità stoccaggio</i>	<i>Fase di utilizzo</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Frequenza autocontrollo</i>	<i>Fonte del dato</i>
Mangime somministrato			t/anno	Alla ricezione	*
Concentrazione di azoto e fosfati negli alimenti	–		% annua		**
Ausiliari			Kg	Annuale	

* contabilità aziendale/registro a scelta del gestore/autocertificazione

** schede tecniche, cartellino o analisi su campioni rappresentativi

Tabella 1.1.2 – Animali allevati

<i>Processo</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Frequenza autocontrollo</i>	<i>Fonte del dato</i>
N. di capi che abbiano terminato il ciclo di allevamento nell'anno considerato	Capi in entrata (indicare peso)	Unità/anno	All'acquisto	Contabilità aziendale/registro a scelta del gestore/autocertificazione
	Capi venduti (indicare peso)	Unità/anno	Alla partenza	Contabilità aziendale/registro a scelta del gestore/autocertificazione
	Capi mediamente presenti	Unità/anno	Annuale	Contabilità aziendale/registro a scelta del gestore/autocertificazione
	Numero cicli	Numero cicli/anno	Annuale	Contabilità aziendale/registro a scelta del gestore/autocertificazione
	Durata ciclo e vuoti sanitari	giorni	Fine ciclo	Contabilità aziendale/registro a scelta del gestore/autocertificazione
Capi deceduti	Capi	Unità/anno	Alla morte	Contabilità aziendale/registro a scelta del gestore/autocertificazione
	Peso	Kg/anno	Alla morte	Contabilità aziendale/registro a scelta del gestore/autocertificazione

1.2 – Consumo risorse idriche

I dati verranno inseriti e inviati all’Autorità competente attraverso il Report annuale riportando tutte le misurazioni effettuate e la frequenza stabilita dal PMC. I supporti di tipo cartaceo o informatico, su cui verranno apposte volta per volta le letture, dovranno essere a disposizione dell’Autorità competente per eventuali controlli durante il corso di validità dell’autorizzazione .

Tabella 1.2.1 – Risorse idriche

<i>Tipologia di approvvigionamento</i>	<i>Fase di utilizzo</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Frequenza di controllo</i>	<i>Fonte del dato</i>
Acqua di falda (pozzo)	stabulazione, alimentazione	mc/a	A fine ciclo o frequenza minima annuale	Contatore o contalitri
Acqua superficiale	stabulazione, alimentazione	mc/a	A fine ciclo o frequenza minima annuale	Contatore o contalitri
Acquedotto	stabulazione, alimentazione	mc/a	A fine ciclo o frequenza minima annuale	Contatore o riepilogo bollette

1.3 – Consumo energia

I dati verranno inseriti e inviati all’Autorità competente attraverso il Report annuale riportando tutte le misurazioni effettuate e la frequenza stabilita dal PMC. I supporti di tipo cartaceo o informatico, su cui verranno apposte volta per volta le letture, dovranno essere a disposizione dell’Autorità competente per eventuali controlli durante il corso di validità dell’autorizzazione .

Tabella 1.3.1 – Energia

<i>Descrizione</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Frequenza di controllo</i>	<i>Fonte del dato</i>
Energia importata da rete esterna	Energia elettrica	MWh/a	A fine ciclo o frequenza minima annuale	Contatore
Energia autoprodotta e consumata dall’impianto	Energia elettrica	MWh/a	A fine ciclo o frequenza minima annuale	Contatore

1.4 – Combustibili

Tabella 1.4.1 – Combustibili

<i>Tipologia</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Frequenza autocontrollo</i>	<i>Fonte del dato</i>
Metano	mc/a	A fine ciclo o frequenza minima annuale	Contatore
Gasolio (ripartito per riscaldamento e per autotrazione)	l/a	A fine ciclo o frequenza minima annuale	Contatore/fatture di acquisto
Gpl	l/a	A fine ciclo o frequenza minima annuale	Contatore/fatture di acquisto
Altro		A fine ciclo o frequenza minima annuale	Contatore/fatture di acquisto

1.5 – Azoto e Fosforo escreti

La determinazione dell'azoto e del fosforo può essere effettuata con frequenza almeno annuale:

- a) con calcolo mediante bilancio di massa, sulla base dell'apporto di alimenti, del contenuto di proteina grezza della dieta, del fosforo totale e della prestazione degli animali (rif p.to 4.9.1 Decisione 2017/302). I contenuti di proteina grezza e di fosforo totale degli alimenti possono essere calcolati mediante:
 - in caso di fornitura esterna: con la documentazione di accompagnamento;
 - in caso di autoproduzione: mediante campionamento dei composti alimentari provenienti da silos o dal sistema di alimentazione per analizzare il contenuto totale di fosforo e proteina grezza o, in alternativa, nella documentazione di accompagnamento o utilizzando valori standard per il contenuto totale di fosforo e proteina grezza nei composti alimentari.
- b) Con stima mediante analisi degli effluenti di allevamento per il contenuto totale di azoto e fosforo

Il dato ottenuto va confrontato con quanto riportato alle tab. 1.1 e 1.2 delle BAT 3 e 4 della Decisione di esecuzione 2017/302.

1.6 – Emissioni in atmosfera

- Emissioni in aria di ammoniaca, richieste con PMC 2021 rif. a 2020, dovranno comprendere quelle provenienti dall'intero processo (stabulazione, stoccaggio, spandimento). La quantificazione potrà essere fatta tramite:
 - a) stima mediante bilancio di massa sulla base dell'azoto totale (o dell'azoto ammoniacale) presente in ciascuna fase della gestione degli effluenti di allevamento;
 - b) stima mediante fattori di emissione (indicare la fonte);
 - c) calcolo da effettuare secondo le scadenze indicate in determina mediante la misurazione della concentrazione di ammoniaca e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi normalizzati ISO, o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente;

- Emissioni in aria di polveri, richieste con PMC 2021 rif. a 2020, provenienti da ciascun ricovero. La quantificazione potrà essere fatta con:
 - a) stima mediante fattori di emissione (indicare la fonte);
 - b) calcolo da effettuare secondo le scadenze indicate in determina mediante la misurazione della concentrazione di ammoniaca e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi normalizzati ISO, o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente;

1.7 – Rifiuti ed effluenti zootecnici

Tab. 1.7.1 – Rifiuti ed effluenti

Quantitativo di rifiuti prodotti inviati a recupero (suddividere per CER)	kg
Quantitativo di rifiuti prodotti inviati a smaltimento (suddividere per CER)	kg
Quantitativo di liquami distribuiti in proprio	m ³ o tonnellate
Quantitativo di liquami ceduti a terzi	m ³ o tonnellate

1.8 – Acque sotterranee

Con cadenza quinquennale dovranno essere analizzate le acque emunte dai piezometri per l'analisi dei seguenti parametri:

- Ammonio come NH₄;
- Nitrato come NO₃;
- Nitriti come NO₂ (valore limite 500 µg/l)

Il prelievo dei campioni dovrà essere effettuato dai tecnici del laboratorio incaricato delle analisi. I rapporti di prova dovranno essere firmati digitalmente e recare giudizio di conformità.

2 – INDICATORI DI PRESTAZIONE

In questo paragrafo vengono definiti degli indicatori di performance ambientale che permettono il controllo indiretto tramite grandezze che misurano l'impatto e grandezze che misurano il consumo delle risorse. E' importante riportare i consumi e le emissioni (espressi in valore assoluto) all'unità di produzione annua attraverso un denominatore.

Tab. 2.1 – Monitoraggio degli indicatori di performance

<i>Indicatore</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Unità di Misura</i>	<i>Metodo di misura</i>	<i>Frequenza di monitoraggio</i>
Consumo specifico risorsa idrica	Quantitativo di acqua prelevata rispetto al numero di capi allevati	m ³ /capo/anno	Calcolo	Annuale
Consumo energetico specifico	Fabbisogno totale di energia/combustibile utilizzati rispetto al numero di capi allevati	MWh/capo/anno	Calcolo	Annuale
Produzione di emissioni di ammoniaca specifica	Flusso di massa annuo di NH ₃ per posto stalla in relazione alla tipologia di capo allevati	Kg NH ₃ /capo/anno	Calcolo	Annuale
Produzione di rifiuti specifica	Quantitativo di rifiuti prodotti in relazione ai capi allevati	t/capo/anno	Calcolo	Annuale
Produzione di effluenti specifica	Quantitativo di effluenti prodotti in relazione ai capi allevati (suddivisi tra palabili e non palabili)	m ³ o t/capo/anno	Calcolo	Annuale
Consumo di azoto somministrato	Quantitativo di azoto somministrato rispetto al numero di capi allevato	kg/capo/anno	Calcolo	Annuale
Consumo di fosforo somministrato	Quantitativo di fosforo somministrato rispetto al numero di capi allevato	kg/capo/anno	Calcolo	Annuale
Coefficiente di diffusione medio	Rapporto volume effluenti utilizzati agronomicamente/superficie su cui sono stati utilizzati gli effluenti	m ³ o t/ha/anno	Calcolo	Annuale